Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 53

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Sabato, 5 marzo 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1954



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1954, n. 1405.

**Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia ed il Canadà per disciplinare le relazioni culturali fra i due Paesi, concluso a Roma il 12 febbraio 1954.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso mediante scambio di Note effettuato in Roma il 12 febbraio 1954 fra l'Italia ed il Canadà per disciplinare le relazioni culturali fra i due Paesi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 12 febbraio 1954 conformemente a quanto stabilito con lo scambio di Note di cui all'articolo precedente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — TREMELLONI — GAVA — ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1955*
*Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 180.* — CARLOMAGNO

**Scambio di Note fra l'Italia ed il Canadà per disciplinare le relazioni culturali fra i due Paesi**

Rome, February 12th 1954

Excellency,

1. I have the honour to refer to our recent conversations on the question of cultural relations between Canada and Italy and to set forth the views of my Government in this matter.

2. The Government of Canada fully shares the belief of the Government of Italy that it would be in the interest of our respective countries to know and understand better the people, the institutions and the cultural life of the other country. To these ends, and taking into account the relevant provisions of the Civilian Relief Agreement effected by the exchange of notes of March 30, 1950 between Canada and Italy, and approved by the Italian Parliament under law No. 176 of March 19, 1953, the Government of Canada wishes to conclude a cultural agreement with the Government of Italy.

3. In implementation of the Civilian Relief Agreement, the Government of Canada proposes to set up a Canadian Foundation at Rome, of which the Ambassador of Canada to Italy shall be the President. The interest derived from the bonds which the Government of Italy, in compliance with the terms of the Civilian Relief Agreement, shall place at the disposal of the Canadian Foundation shall be used in Italy for the purposes prescribed in the statutes of the Foundation. The Government of Italy shall have the right to maintain an Italian cultural institute at Montreal, the general purposes and functions of which shall in principle be similar to those of the Canadian Foundation at Rome. The two governments shall communicate to each other, for their respective concurrence, the statutes of the two institutions mentioned above.

4. The Government of Canada would look with favour upon the provision by our two countries of bursaries, scholarships and fellowships so as to enable their respective nationals to undertake or pursue training, studies, or research in the territory of the other country.

5. In order to make the culture of one country better known to the other and to promote the closest co-operation between the cultural associations of the two countries, the Government of Canada is prepared to encourage and facilitate, on the understanding that the Government of Italy will do the same, the exchange of official, scientific and technical publications and other material of an educational or cultural character, as well as the organization and presentation in one interested country of artistic exhibitions, concerts, lectures, radio and television programmes, films and other cultural activities originating in the other country.

6. The Canadian Foundation at Rome and the Italian cultural institute at Montreal, mentioned in paragraph 3 above, shall comply with the requirements of the laws in force in the territory in which they exercise their activity. It is furthermore the intention of our two governments to accord, for the purposes of the cultural agreement and within the limits of pertinent legislation, the most favourable treatment possible to the citizens of the other country regarding the entry, travel, residence and departure of foreigners.

7. The two Governments shall consult from time to time, through normal diplomatic channels, on the best ways of implementing the cultural agreement.

8. If the foregoing proposals are acceptable to the Government of Italy, I wish to suggest that this note and your Excellency's reply thereto shall constitute a cultural agreement between our two Governments which shall enter into force on the date of your note and which may be terminated on six month's notice by either Government.

9. Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

PIERRE DUPUY
*Ambassador*

S. E. Attilio PICCIONI
*Ministro per gli Affari Esteri* - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
MARTINO

---

Roma, 12 febbraio 1954

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di V. E. in data odierna del seguente tenore:

1. « Ho l'onore di riferirmi alle nostre recenti conversazioni in merito alle relazioni culturali tra il Canadà e l'Italia e di esporle il punto di vista del mio Governo sulla questione.

2. Il Governo Canadese condivide pienamente la convinzione del Governo Italiano che sia interesse dei nostri rispettivi Paesi giungere a una più completa conoscenza e comprensione dei costumi, delle istituzioni e della vita culturale dell'altro Paese. A questo fine, tenendo conto delle relative disposizioni del « Civilian Relief Agreement » stipulato con lo scambio di note del 30 marzo 1950 tra il Canadà e l'Italia e approvato dal Parlamento Italiano con la legge 19 marzo 1953, n. 176, il Governo Canadese ha l'intenzione di concludere un accordo culturale col Governo Italiano.

3. In esecuzione del « Civilian Relief Agreement », il Governo del Canadà si propone di istituire in Roma una Fondazione canadese di cui sarà presidente l'Ambasciatore del Canadà in Italia. Gli interessi dei titoli di Stato che il Governo Italiano, in conformità con le clausole del « Civilian Relief Agreement », metterà a disposizione della Fondazione canadese, saranno utilizzati in Italia per gli scopi prescritti dallo statuto della Fondazione. Il Governo Italiano avrà il diritto di mantenere un Istituto culturale italiano a Montreal, avente scopi e funzioni in linea di massima simili a quelli della Fondazione canadese in Roma. I due Governi si comunicheranno reciprocamente gli statuti dei due predetti enti ai fini del rispettivo gradimento.

4. Il Governo del Canadà vedrebbe con favore la istituzione da parte dei nostri due Paesi di borse di studio (« scholarships » e « fellowships ») per dar modo ai rispettivi connazionali di intraprendere o continuare corsi di perfezionamento, studi, o ricerche nel territorio dell'altro Paese.

5. Al fine di rendere la cultura di un Paese meglio conosciuta nell'altro e di favorire una più stretta collaborazione tra le associazioni culturali dei due Paesi, il Governo Canadese è disposto, con l'intesa che il Governo Italiano farà altrettanto, a incoraggiare e facilitare lo scambio di pubblicazioni ufficiali, scientifiche e tecniche e di ogni altro materiale di carattere educativo o culturale, come pure l'organizzazione e la presentazione in ciascuno dei due Paesi di esposizioni artistiche, concerti, conferenze, programmi radio e televisivi, pellicole cinematografiche e di altre manifestazioni culturali dell'altro Paese.

6. La Fondazione canadese a Roma e l'Istituto culturale italiano a Montreal, citato al terzo comma, si atterranno alle disposizioni di legge in vigore nel territorio nel quale svolgono la loro attività. E' inoltre intenzione dei due Governi di concedere, per gli scopi dell'accordo culturale e entro i limiti della relativa legislazione, il trattamento più favorevole possibile ai cittadini dell'altro Paese per quanto riguarda l'ingresso, i viaggi, la residenza e la partenza degli stranieri.

7. I due Governi si consulteranno di quando in quando, attraverso le normali vie diplomatiche, in merito alla migliore maniera di dare esecuzione all'accordo culturale.

8. Qualora il Governo Italiano concordi sulle precedenti proposte la presente Nota e la risposta di V. E. costituiranno un accordo culturale tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore alla data della sua Nota di risposta e potrà essere denunciato con preavviso di sei mesi, da uno o l'altro dei due Governi ».

Ho l'onore di informare l'E. V. che il Governo Italiano è d'accordo in merito al contenuto della Nota sopratrascritta.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

ATTILIO PICCIONI

S. E. Pierre DUPUY
*Ambasciatore del Canadà* - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
MARTINO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA *27 novembre 1954, n. 1406.*

**Norme regolamentari per l'assegnazione e la gestione degli alloggi, costruiti dall'I.N.C.I.S., da assegnare in locazione al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 980;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Gli alloggi di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 980, sono concessi in locazione al personale civile dell'Amministrazione di pubblica sicurezza in attività di servizio, ad ufficiali in servizio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e a sottufficiali, guardie scelte e guardie effettive in servizio del Corpo medesimo, che siano addetti a uffici o reparti aventi sede nel Comune nel quale sono stati costruiti gli alloggi.

Art. 2.

Le Prefetture, almeno due mesi prima che gli alloggi siano ultimati ed abitabili ed ogni qualvolta un allog-

gio si renda disponibile, invitano, nei modi e con i mezzi più idonei, il personale di cui all'articolo precedente a presentare, ove aspiri all'assegnazione degli alloggi, la relativa domanda documentata nel termine di venti giorni.

Art. 3.

All'assegnazione degli alloggi di cui al precedente articolo provvede, in ogni Provincia, una speciale Commissione avente sede presso la Prefettura e composta del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, del questore o di un suo rappresentante, dell'intendente di finanza o di un suo rappresentante, dell'ispettore di zona del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di un suo rappresentante. Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario di prefettura.

Le prestazioni dei componenti della Commissione sono gratuite.

La Commissione anzidetta provvederà anche alla dichiarazione di revoca dell'assegnazione degli alloggi nei casi previsti.

I provvedimenti della Commissione hanno carattere definitivo.

Art. 4.

La Commissione di cui all'articolo precedente procede alla formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi, secondo i seguenti criteri di valutazione:

1) opportunità dell'assegnazione in relazione a preminenti esigenze di servizio, specialmente nei confronti di personale trasferito d'ufficio;

2) condizioni economiche dell'aspirante, con preferenza dei meno agiati e tenendo conto, a tal fine, dei proventi eventualmente percepiti a qualsiasi titolo dalle persone di famiglia conviventi con l'aspirante;

3) situazione di famiglia dell'aspirante, considerando a tal fine il numero delle persone di famiglia effettivamente conviventi e a carico di esso;

4) maggiore anzianità di servizio.

Sono preferiti a parità di condizioni, i coniugati con prole rispetto a quelli senza prole e questi ultimi rispetto a quelli non coniugati.

Potranno, peraltro, essere valutate particolari situazioni di famiglia debitamente documentate.

A parità di condizione, dopo la valutazione di cui al precedente comma, è considerato titolo di preferenza la qualità di mutilato o invalido di guerra o per servizio, di ex combattente o di appartenente a categorie che la legge equipara.

Art. 5.

Le decisioni della Commissione suddetta sono comunicate alla rappresentanza provinciale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la stipulazione dei contratti di affitto e per tutti i conseguenti provvedimenti.

Art. 6.

La gestione degli alloggi è affidata all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, il quale vi provvede, in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, ai sensi delle disposizioni del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, nonchè a norma dei propri statuti e regolamenti interni, determinando anche, in conformità a tali disposizioni, l'ammontare dei canoni di affitto, le norme per l'uso degli alloggi, la durata delle locazioni e ogni altro elemento necessario.

Per la riscossione dei canoni di affitto sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 385 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica.

Art. 7.

Agli assegnatari degli alloggi di cui al presente decreto è fatto divieto di sublocare, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma, l'alloggio assegnato.

L'infrazione al divieto di cui al precedente comma comporta la risoluzione immediata del contratto di affitto.

Art. 8.

In relazione a quanto disposto dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 980, costituisce causa di revoca dell'assegnazione e di risoluzione del contratto di locazione, oltre che la rinuncia da parte dell'interessato:

*a*) il trasferimento del locatario ad altra sede;

*b*) l'uso irregolare dell'alloggio e la persistente morosità;

*c*) la sublocazione parziale o totale dell'alloggio;

*d*) il collocamento a riposo e la cessazione dal servizio, per qualsiasi motivo, del locatario alle dipendenze dell'Amministrazione di pubblica sicurezza o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il contratto di locazione si intende risolto alla scadenza del mese entro il quale la Commissione di cui all'art. 3 deliberi la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nelle ipotesi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

La Commissione ha, peraltro, facoltà di consentire che il rilascio, da parte del locatario o della sua famiglia, dell'alloggio per cui sia stata revocata l'assegnazione venga effettuato entro un termine non superiore ai sei mesi dalla data della revoca.

Art. 9.

Il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio o di risoluzione del contratto di locazione, deliberato dalla Commissione di cui all'art. 3, ha valore di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge.

Alla eventuale esecuzione dello sfratto si provvede in via amministrativa a mezzo del personale della Amministrazione di pubblica sicurezza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 88, *foglio n.* 187. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954, n. **1407**.

**Soppressione della Ragioneria centrale presso la Direzione generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, concernente le Ragionerie delle amministrazioni centrali e successive disposizioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1288, concernente la conservazione — in via transitoria — della Ragioneria centrale del soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, presso la Direzione generale dell'assistenza post-bellica dell'interno;

Visto il decreto Ministeriale 16 agosto 1949, n. 27632, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1949, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 296, con il quale la Ragioneria del soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, conservata in via transitoria presso la Direzione generale dell'assistenza post-bellica del Ministero dell'interno, assunse la denominazione di Ragioneria centrale presso la Direzione generale dell'assistenza pubblica;

Ritenuto che sono venuti a cessare i motivi che determinarono il mantenimento provvisorio della Ragioneria centrale presso la Direzione generale dell'assistenza pubblica;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Ragioneria centrale per i servizi della Direzione generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno, viene soppressa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1954.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *febbraio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 88, *foglio n.* 179. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1954, n. 1408.

**Determinazione della misura definitiva del contributo previsto dall'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, a favore della produzione dei bozzoli 1947.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, contenente provvidenze a favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947;

Vista la legge 13 marzo 1951, n. 187, contenente norme interpretative ed integrative del suddetto decreto legislativo;

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1949, n. 261, recante norme per l'esecuzione del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662;

Visto il decreto Presidenziale 27 ottobre 1950, n. 1124, contenente ulteriori disposizioni per l'applicazione delle provvidenze disposte dal già citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662;

Sentito il parere della Commissione di cui all'art. 7 del sopramenzionato decreto legislativo n. 662;

Sentita la Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria e per il commercio, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

E' determinata in L. 61.0937 al chilogrammo a fresco, al lordo della ritenuta prevista a favore dell'Ente nazionale serico dall'art. 12 della legge 13 marzo 1951, n. 187, la misura del contributo di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, per i bozzoli prodotti nella campagna bacologica 1947.

Art. 2.

Ai fini della liquidazione del saldo dovuto sul contributo di cui sopra, gli aventi diritto al contributo stesso che hanno provveduto direttamente alla vendita dei bozzoli senza avvalersi delle organizzazioni di ammasso collettive debbono notificare il proprio domicilio all'Ente nazionale serico in Milano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

A modifica dell'art. 2 del decreto Presidenziale 27 ottobre 1950, n. 1124, i rendiconti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, debbono essere presentati dall'Ente nazionale serico al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — MEDICI — VILLABRUNA — GAVA — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *febbraio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 88, *foglio n.* 181. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1409.

**Erezione in ente morale della Fondazione « Domenico Ghezzo », con sede in Cesena (Forlì).**

N. 1409. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Domenico Ghezzo », con sede in Cesena (Forlì), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 88, *foglio n.* 182. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1410.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di Santa Maria, in località Marango del comune di Caorle (Venezia).**

N. 1410. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 1° gennaio 1954, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di Santa Maria, in località Marango del comune di Caorle (Venezia) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della nuova parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 89, *foglio n.* 3. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1411.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Maggiore detta del Mazzaro, in comune di Mazzarino (Caltanissetta).**

N. 1411. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Piazza Armerina in data 9 luglio 1923, integrato con successivi decreti del 30 ottobre 1924 e 30 aprile 1953, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Maggiore detta del Mazzaro, in comune di Mazzarino (Caltanissetta) ed il beneficio della parrocchia anzidetta viene autorizzato ad accettare la donazione di alcuni immobili, situati in Mazzarino.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 89, *foglio n.* 4. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1412.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Alessandro Martire, in frazione Prezzate del comune di Mapello (Bergamo).**

N. 1412. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Alessandro Martire, in frazione Prezzate del comune di Mapello (Bergamo), e la medesima viene autorizzata ad acquistare da Perico Carolina un appezzamento di terreno, situato in frazione Prezzate del comune di Mapello.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 89, *foglio n.* 6. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1413.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Buon Consiglio a Confalone, con sede in Napoli.**

N. 1413. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Buon Consiglio a Confalone, con sede in Napoli, e la stessa Chiesa viene autorizzata ad accettare una donazione consistente in alcuni immobili, situati in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 89, *foglio n.* 5. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1954.

**Destituzione di diritto dall'impiego dell'ufficiale di terza classe Candido Antonino di Tommaso dell'Amministrazione delle poste e le telecomunicazioni.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 6 giugno 1951, registrato alla corte dei conti il 21 agosto stesso anno, con il quale l'ufficiale di terza classe Candido Antonino di Tommaso fu sospeso a tempo indeterminato dal grado con privazione dello stipendio, con effetto dal 25 luglio 1950;

Vista la denuncia sporta all'autorità giudiziaria a di lui carico il 25 luglio 1950;

Vista la sentenza in data 19 maggio 1951, del Tribunale penale di Messina, con la quale il Candido fu condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e lire 4000 di multa, per il reato di malversazione;

Vista l'ordinanza in data 12 giugno 1954, della Corte suprema di cassazione, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso prodotto dal Candido avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 22 aprile 1952, che confermava quella del giudice di 1° grado;

Visto l'art. 2 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 779;

Visto l'art. 66 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1032;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficiale di terza classe Candido Antonino di Tommaso, alle dipendenze della Direzione provinciale di Messina, è destituito di diritto dall'impiego con effetto dal 25 luglio 1950, con perdita del diritto al trattamento di quiescenza eventualmente spettantegli, avendo riportato sentenza definitiva di condanna per il reato di malversazione.

Art. 2.

E' revocato pertanto in ogni suo effetto il sopracitato decreto Ministeriale del 6 giugno 1951, con cui il Candido venne sospeso cautelarmente dal servizio con effetto dal 25 luglio 1950.

Roma, addì 10 agosto 1954

*Il Ministro*: CASSIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *gennaio* 1955
*Registro n.* 683, *foglio n.* 163. — ANGIOI

(1027)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1954.
**Concessioni di temporanea importazione.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 3 dicembre 1954;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

| QUALITÀ DELLA MERCE | Scopo per il quale la importazione temporanea è ammessa | Quantità minima ammessa alla temporanea importazione | Termine massimo per la riesportazione |
|---|---|---|---|
| 1. Minerali di ferro. | Per la produzione di ghisa greggia. | kg. 1000 | 6 mesi |
| 2. Paglia artificiale in lamette, denominata « Visca, Ratujal e Pontova ». | Per la fabbricazione di cappelli e di tessuti per cappelli. | kg. 100 | 6 mesi |

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, già istituite o prorogate con i richiamati provvedimenti:

| CONCESSIONE DA PROROGARE | Provvedimento che prevede la concessione da prorogare | Data di decorrenza della proroga accordata | Data di scadenza della concessione |
|---|---|---|---|
| 1. Additivi da miscelare agli oli lubrificanti di produzione nazionale (con validità fino al 9 dicembre 1954). | D. M. 27 aprile 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 9 giugno 1954). | 10-12-1954 | 9- 6-1955 |
| 2. Additivi chimici per essere miscelati a carburanti di produzione nazionale (con validità fino al 18 dicembre 1954). | D. M. 17 maggio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 18 giugno 1954). | 19-12-1954 | 18- 6-1955 |
| 3. Argento puro in barre, verghe, pani, polveri e rottami per essere lavorato (con validità fino al 16 dicembre 1954). | D. M. 28 aprile 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 16 giugno 1954). | 17-12-1954 | 16- 6-1955 |
| 4. Bestiame suino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame suino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, insaccati, salati, affumicati, o per altre lavorazioni (con validità fino all'8 dicembre 1954). | D. M. 30 settembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1954). | 9-12-1954 | 8- 3-1955 |
| 5. Billette e blumi di acciaio speciale, per la fabbricazione di tubi senza saldatura (con validità fino al 16 dicembre 1954). | D. M. 28 aprile 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 16 giugno 1954). | 17-12-1954 | 16- 6-1955 |
| 6. Brodo concentrato e bustine vuote di alluminio in fogli, per il riempimento delle bustine con il brodo concentrato opportunamente dosato e con pastina nazionale, e successivo loro sigillamento a caldo (con validità fino al 16 dicembre 1954). | D. M. 28 aprile 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 16 giugno 1954). | 17-12-1954 | 16- 6-1955 |
| 7. Canne d'India greggie, per la fabbricazione di battipanni (con validità fino al 16 dicembre 1954). | D. M. 28 aprile 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 16 giugno 1954). | 17-12-1954 | 16- 6-1955 |

| CONCESSIONE DA PROROGARE | Provvedimento che prevede la concessione da prorogare | Data di decorrenza della proroga accordata | Data di scadenza della concessione |
|---|---|---|---|
| 8. Clordano, per la fabbricazione di insetticidi, domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere (con validità fino al 30 novembre 1954). | D. M. 14 aprile 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 31 maggio 1954). | 1-12-1954 | 31- 5-1955 |
| 9. Corallo greggio, per essere lavorato (con validità fino al 16 dicembre 1954). | D. M. 28 aprile 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 16 giugno 1954). | 17-12-1954 | 16- 6-1955 |
| 10. Fili di rame, di bronzo e di ottone, greggi, lucidi, per la fabbricazione di tele e reti metalliche (con validità fino al 31 dicembre 1954). | D. M. 15 giugno 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 27 agosto 1954). | 1- 1-1955 | 30- 6-1955 |
| 11. Ghisa in rottami, per la costruzione di autoveicoli, macchine ed apparecchi (con validità fino al 16 dicembre 1954). | D. M. 28 aprile 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 16 giugno 1954). | 17-12-1954 | 16- 6-1955 |
| 12. Ilmenite (minerale di titanio), per la fabbricazione del bianco di titanio (con validità fino al 16 dicembre 1954). | D. M. 28 aprile 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 16 giugno 1954). | 17-12-1954 | 16- 6-1955 |
| 13. Lastre acriliche « Perspex », per la fabbricazione di ripari di aria da montare su autovetture destinate alla esportazione (con validità fino al 16 dicembre 1954). | D. M. 28 aprile 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 16 giugno 1954). | 17-12-1954 | 16- 6-1955 |
| 14. Lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), per il completamento, la guarnitura, e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 31 dicembre 1954). | D. M. 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954). | 1- 1-1955 | 30- 6-1955 |
| 15. Legname, per la costruzione di case prefabbricate (con validità fino al 31 dicembre 1954). | D. M. 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954). | 1- 1-1955 | 30- 6-1955 |
| 16. Malto, per la fabbricazione della birra (con validità fino al 31 dicembre 1954). | D. M. 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954). | 1- 1-1955 | 30- 6-1955 |
| 17. Materiale per guarnizioni, denominato « Klingerite », da impiegare per la guarnizione delle teste dei cilindri dei motori montati su autoveicoli di esportazione (con validità fino al 16 dicembre 1954). | D. M. 28 aprile 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 16 giugno 1954). | 17-12-1954 | 16- 6-1955 |
| 18. Materiali da ripresa fotografica e radiofonica (registrazione su disco, su filo e su nastro) appartenenti a giornalisti stranieri, che vengano in Italia per svolgervi missioni radiogiornalistiche e « reportages » speciali (con validità fino all'8 gennaio 1955). | D. M. 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954). | 9- 1-1955 | 8- 7-1955 |
| 19. Olio minerale greggio, per essere lavorato e reso adatto alla fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 31 dicembre 1954). | D. M. 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954). | 1- 1-1955 | 30- 6-1955 |
| 20. Ossa greggie, per la fabbricazione di bottoni e di altri oggetti (con validità fino 16 dicembre 1954). | D. M. 28 aprile 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 16 giugno 1954). | 17-12-1954 | 16- 6-1955 |
| 21. Ossa greggie, per la fabbricazione della colla forte e dell'osseina (con validità fino al 16 dicembre 1954). | D. M. 28 aprile 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 16 giugno 1954). | 17-12-1954 | 16- 6-1955 |
| 22. Pelli di ogni specie, grezze o conciate o tinte, per la fabbricazione di guanti (con validità fino al 31 dicembre 1954). | D. M. 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954). | 1- 1-1955 | 30- 6-1955 |
| 23. Pigmenti fluorescenti Day Glo, per la produzione di vernici fluorescenti (con validità fino al 16 dicembre 1954). | D. M. 28 aprile 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 16 giugno 1954). | 17-12-1954 | 16- 6-1955 |

| CONCESSIONE DA PROROGARE | Provvedimento che prevede la concessione da prorogare | Data di decorrenza della proroga accordata | Data di scadenza della concessione |
|---|---|---|---|
| 24. Recipienti nuovi, di qualsiasi materia e tipo, interni ed esterni, per essere riempiti di prodotti da esportare (con validità fino al 31 dicembre 1954). | D. M. 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954). | 1- 1-1955 | 30- 6-1955 |
| 25. Tartaruga greggia, per la fabbricazione di oggetti diversi (con validità fino al 16 dicembre 1954). | D. M. 28 aprile 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 16 giugno 1954). | 17-12-1954 | 16- 6-1955 |
| 26. Terra d'ombra di Cipro (terra colorante greggia), per essere polverizzata (con validità fino al 16 dicembre 1954). | D. M. 28 aprile 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 16 giugno 1954). | 17-12-1954 | 16- 6-1955 |
| 27. Tessuti di lana o di peli fini, puri e assimilati, o misti di lana e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio fino a gr. 160 per metro quadrato, per essere tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o in fazzoletti frangiati e/o orlati per conto di committenti esteri (con validità fino al 18 dicembre 1954). | D. M. 17 maggio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 18 giugno 1954). | 19-12-1954 | 18- 6-1955 |
| 28. Whisky in fusti, ad alta gradazione, per essere tagliato, portato alla gradazione di consumo e imbottigliato (con validità fino al 9 dicembre 1954). | D. M. 27 aprile 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 9 giugno 1954). | 10-12-1954 | 9- 6-1955 |

Art. 3.

E' consentita, fino all'8 luglio 1955, la importazione temporanea di apparecchi da ripresa cinematografica, con relativi accessori e dotazioni, a seguito di giornalisti stranieri, che vengano in Italia per svolgervi missioni radiogiornalistiche e « reportages » speciali.

La riesportazione del materiale di cui al precedente comma dovrà aver luogo entro sei mesi dalla importazione temporanea.

Art. 4.

E' estesa, per altri sei mesi, decorrenti dal 19 dicembre 1954, e cioè dalla scadenza della agevolazione prevista all'art. 2 del decreto Ministeriale 17 maggio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 18 giugno 1954), ai tubi di ferro o di acciaio, di sezione circolare od ovale, la concessione di temporanea importazione del ferro in lamiere, spranghe e verghe, per la costruzione di ponti e tettoie, cavalletti e pali di sostegno, ecc., istituita col decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1954

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
MARTINELLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1955*
*Registro n. 3 Finanze, foglio n. 325.* — BENNATI

(1026)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1955.

**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, relativo alla istituzione, ed alla approvazione dello statuto, dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati » in Siena;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi dell'art. 15 di detto statuto, alla rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti per il nuovo biennio;

Viste le designazioni fatte dalle Amministrazioni che devono essere rappresentate in seno all'anzidetto Collegio;

Decreta:

*Articolo unico*

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, è costituito dai seguenti membri:

1) Mantengoli dott. Giovan Battista, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio, con funzioni di presidente;

2) Carli rag. Latino, in rappresentanza del comune di Siena;

3) Castelli rag. Achille, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena.

Il Collegio dura in carica due anni, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Roma, addì 21 febbraio 1955

*Il Ministro*: VILLABRUNA

(959)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento di ufficio di nove cooperative di Cosenza e provincia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 febbraio 1955, le seguenti Società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che occorra la nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1. Società cooperativa « La Presilana » di Casole, con sede in Casole Bruzio, costituita in data 26 settembre 1946, per notaio dott. Ciro Pastore.
2. Società cooperativa agricola e fertilizzanti « G. Matteotti », con sede in Sangineto, costituita il 23 ottobre 1946.
3. Società cooperativa agricola produttiva di consumo « Alba », con sede in Gesuiti (frazione di San Vincenzo La Costa), costituita in data 10 novembre 1946.
4. Società cooperativa del « Cacciatore », con sede in Cosenza, costituita in data 27 dicembre 1945.
5. Società cooperativa « Dovere e Lavoro », con sede in Cosenza, costituita in data 8 ottobre 1946.
6. Società cooperativa « Fraternità e Lavoro », con sede in Rovito, costituita in data 19 novembre 1946.
7. Società cooperativa produzione e lavoro « La Costruttrice », con sede in Cavallerizzo di Cerzeto, costituita in data 15 dicembre 1946.
8. Società cooperativa edilizia e affini « C.E.A. », con sede in Paola, costituita in data 5 dicembre 1946 per notaio avv. Osvaldo Zupi.
9. Società cooperativa « Uomo Qualunque », con sede in Rende, costituita in data 15 dicembre 1946 per notaio avvocato Osvaldo Zupi.

(1032)

### Scioglimento di ufficio di sei cooperative della provincia di Avellino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 febbraio 1955, le Società cooperative qui appresso indicate, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1. Società cooperativa agricola di Montefusco, costituita in data 2 marzo 1946.
2. Società cooperativa di lavoro e libertà, in Torrioni, costituita con atto 11 marzo 1945.
3. Società cooperativa agricola e di consumo, in Pietradefusi, costituita con atto 20 giugno 1945.
4. Società cooperativa agricoltori, in Torrioni, costituita con atto 26 novembre 1944.
5. Società cooperativa agricola, in Pietradefusi, costituita con atto 18 marzo 1945.
6. Società cooperativa agricola di consumo democratica cristiana, in Chianche, costituita con atto 2 dicembre 1945.

(1033)

### Scioglimento di ufficio di cinque cooperative di Napoli e provincia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 febbraio 1955, le seguenti Società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza che sia necessaria la nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1. Società cooperativa agricola e di consumo « Marrazzo », con sede in Torre del Greco.
2. Società cooperativa « Goffredo D'Ambrosio », con sede in San Giuseppe Vesuviano.
3. Società cooperativa farmaceutica affini « S.A.C.F.A. », con sede in Napoli.
4. Società cooperativa « Case e Strade », con sede in Bagnoli.
5. Società cooperativa « La Combattente », con sede in Afragola.

(1034)

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1954, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 18 agosto 1952 dal sig. Alberelli Pietro avverso la decisione del Ministero delle finanze - Direzione generale tasse e imposte indirette sugli affari, del 10 gennaio 1952, n. 73213, con la quale veniva dichiarata irricevibile per intempestività una sua istanza di rimborso per imposta sull'entrata.

(1014)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

#### Cambi di chiusura del 4 marzo 1955

| | Dollaro U. S. A. | Dollaro canadese | Franco svizzero |
|---|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,85 | 630,75 | 145,75 |
| » Firenze | 624,91 | 632 — | 145,60 |
| » Genova | 624,93 | 633,50 | 145,75 |
| » Milano | 624,92 | 632,50 | 145,75 |
| » Napoli | 624,90 | 633 — | 145,70 |
| » Palermo | 624,93 | 631,17 | 145,75 |
| » Roma | 624,92 | 633,50 | 145,77 |
| » Torino | 624,85 | 634 — | 145,70 |
| » Trieste | 624,93 | — | 145,70 |
| » Venezia | 624,93 | 631,25 | 145,74 |

#### Media dei titoli del 4 marzo 1955

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 62,175 |
| Id. 3,50 % 1902 | 60,50 |
| Id. 5 % 1935 | 93,175 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 82,15 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 71,125 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 91,125 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 90 — |
| Id. 5 % 1936 | 91,85 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 96,95 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 97,225 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 96,45 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 96,45 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 96,45 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*
MILLO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi del 4 marzo 1955

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):*

| | | |
|---|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit. | 624,92 |
| 1 dollaro canadese | » | 633 — |
| 1 franco svizzero | » | 145,76 |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

| | | |
|---|---|---|
| 1 lira sterlina | Lit. | 1749,78 |

#### Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12,498 | per franco belga |
| Danimarca | » | 90,473 | » corona danese |
| Egitto | » | 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » | 1,78546 | » franco francese |
| Germania | » | 148,788 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87,487 | » corona norvegese |
| Olanda | » | 164,45 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120,797 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » | 142,908 | » franco svizzero |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Rendita 5% (1935) | 231262 | 475 — | Righi *Osanna Maria* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Gandolfi Clorinda o Linda di Raffaele, dom. a Modena. | Righi *Maria Osanna* fu Francesco, ecc. come contro. |
| B. T. N. % (1959) | 11761 | 9.250 — | Fontana Giuseppe fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Riccardi Giuseppina* fu Giuseppe, dom. a Casapesenna frazione di San Cipriano di Aversa (Caserta). | Fontana Giuseppe fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Riccardo Maria Giuseppa* fu Giuseppe, ecc. come contro. |
| Id. | 11760 | 9.250 — | Fontana Francesco fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Riccardi Giuseppina* fu Giuseppe, dom. a Casapesenna frazione di San Cipriano di Aversa (Caserta). | Fontana Francesco fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Riccardo Maria Giuseppa* fu Giuseppe, ecc. come contro. |
| B. T. N. 5% (1949) Serie H | 139 | Cap. nom. 3.500 — | Pastori Mario e *Marisa* di Carlo, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di Pastori Carlo fu Giosuè con usufrutto vitalizio a Ferrario *Regina* vedova Pastori. | Pastori Mario e *Maria Luisa* di Carlo., ecc. come contro, con usufrutto vitalizio a Ferrario *Maria Regina* vedova Pastori. |
| Id. Serie N. | 112 | 5.000 — | Come sopra con usufrutto come sopra. | Come sopra con usufrutto come sopra. |
| Rendita 5% (1935) | 82602 | 1.590 — | Monici Adalgisa e *Virginia* di Giovanni, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Gazzuolo (Mantova). | Monici Adalgisa e *Teresa Virginia* di Giovanni, ecc. come contro. |
| D. Red. 3,50% netto | 241 | 87,50 | Nasturzio *Mary* di Silvestro, moglie di Cuneo Alberto, dom. in Genova (vincolato per dote). | Nasturzio *Adalgisa Albina Maria* di Silvestro, ecc. come contro. |
| Id. | 1400 | 175 — | Come sopra. | Come sopra. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 febbraio 1955

*Il direttore generale*: DI CRISTINA

**(970)**

# MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

## Perdita di diritto di decorazioni al valor militare

*Decreto Presidenziale 20 dicembre 1954*
*registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1955*
*registro Esercito n. 3, foglio 178*

I seguenti militari sono incorsi, dalla data del presente decreto, nella perdita delle decorazioni al valor militare e del corrispondente soprassoldo annuo che col decreto rispettivamente citato erano stati concessi.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Galasso Eduardo di Francesco e di Bruno Angela, classe 1888, da Benevento, distretto Benevento, già maggiore fanteria complemento, decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1917, registro n. 57, foglio n. 68.

MEDAGLIA DI BRONZO

Marchesi Pietro di Giovanni e di Brignoli Teresa, classe 1915, da Como, distretto Como, già caporale, decreto Presidenziale 11 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1951, registro n. 22, foglio n. 323.

Faragalli Giacinto di Faragalli Sofia, classe 1899, da Teramo, distretto Teramo, già vicebrigadiere carabinieri, regio decreto 8 agosto 1920, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1920, registro n. 180, foglio n. 259.

CROCE AL VALOR MILITARE

Galizia Francesco di Antonio e di Notara Antonia, classe 1922, da Ostuni (Brindisi), distretto Taranto, già soldato, decreto Presidenziale 25 agosto 1953.

Taddei Mario di Francesco e di Biscarini Metilde, classe 1915, da Nizza (Francia), distretto Arezzo, già sergente, decreto Presidenziale 17 dicembre 1953.

**(998)**

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**Concorso per titoli e per esami ad un posto di ricercatore in prova (gruppo A, grado 10°), nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'Istituto nazionale della nutrizione in Roma.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso ad un posto di ricercatore in prova (gruppo *A* - grado 10°), nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, specializzazione fisiologia dell'alimentazione, presso l'Istituto nazionale della nutrizione in Roma.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e per esami. Sono titoli valutabili oltre quelli di studio e di merito professionale e scientifico, le benemerenze combattentistiche e le ricompense al valor militare.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti della laurea in medicina e chirurgia, o in scienze biologiche.

I concorrenti alla data del presente bando, debbono aver compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato il 40°.

Il suddetto limite di età è elevato:

*A*) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima fino al limite massimo di anni 45;

*B*) di anni cinque:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione;

*c*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

*d*) per coloro che appartengono alle altre categorie, assimilate dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena;

*e*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

*f*) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

*g*) per i profughi dai territori esteri;

*h*) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Non è ammesso al concorso chi, alla data del presente bando, abbia superato il 45° anno di età, anche se in possesso di più requisiti di elevazione. Peraltro ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali e per quello tuttora in servizio e già inquadrato nei ruoli transitori.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze n. 7, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Alle domande dovrà essere allegata la documentazione dei titoli valutabili ai sensi del precedente art. 2.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Consiglio nazionale delle ricerche dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti medesimi concorsi senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Del requisito dell'età gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti compresi nella graduatoria generale del concorso, che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà far pervenire all'ufficio di cui sopra sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di buona condotta morale e civile;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato di servizio come previsto dall'art. 7, il titolo di studio ed il certificato medico ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti. Uguale beneficio è accordato al personale statale che prima della scadenza del termine dell'art. 4 è stato già inquadrato nei ruoli transitori.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo Consiglio o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dal Consiglio nazionale delle ricerche.

### Art. 7.

Il candidato dichiarato vincitore dovrà produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti, semprechè essi non siano stati già prodotti a corredo della domanda quali titoli valutabili.

*A*) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 3 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dal Consiglio nazionale delle ricerche.

*B*) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data del presente bando abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero se, nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

*C*) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

*D*) Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

*E*) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto.

*F*) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

*G*) Certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

I candidati potranno essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia del Consiglio nazionale delle ricerche qualora questi lo ritenga necessario.

*H*) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

*a*) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

*b*) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla Capitaneria di porto competente;

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

*a*) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

*b*) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali dovranno produrre:

1) copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200 di data non anteriore al bando con le note dell'ultimo quinquennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima

nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti, sempre che essi non siano stati già prodotti a corredo della domanda quali titoli valutabili:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta da bollo da L. 100.

Il personale imbarcato su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, presenterà l'apposito certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dalle competenti autorità marittime;

*b*) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta da bollo da L. 100, dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

*c*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 100;

*d*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc.; di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*e*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*f*) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*g*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

*h*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*i*) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lett. *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*l*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

*m*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad aventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

*n*) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciato in carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma:

*o*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

*p*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

*q*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera s), rilasciato in data non anteriore a quella del bando, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore al bando, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 10.

Gli esami, comprendenti una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, verteranno sul programma appresso indicato nell'allegato *A*.

Per la prova scritta i candidati avranno a disposizione sei ore; la durata della prova pratica sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.

Art. 11.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per le prove stesse.

Per sostenere le prove scritte, le prove pratiche e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porti d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame, e per la valutazione dei titoli, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, e successive disposizioni integrative e modificatrici.

La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di cento punti per le prove d'esame e per i titoli, e di quindici punti supplementari per il servizio militare degli ex combattenti.

Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di cento. La ripartizione dei punti tra le prove d'esame ed i titoli è deliberata dalla Commissione nella sua prima adunanza.

Alla prova pratica ed alla prova orale saranno ammessi i candidati che raggiungeranno almeno i sei decimi dei voti nella prova scritta.

Art. 13.

Secondo l'ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun candidato, entro il limite massimo di cento punti, per le prove di esame e per i titoli di merito e combattentistici, la Commissione forma la graduatoria generale del concorso, nella quale saranno inclusi i concorrenti che abbiano riportato almeno i sette decimi dei punti assegnati alle prove con non meno di sei decimi per ognuna di esse e che abbiano almeno conseguito sette decimi nella votazione complessiva.

Entro il limite dei posti messi a concorso, la stessa Commissione forma la graduatoria dei vincitori seguendo l'ordine della graduatoria generale e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve, preferenze e precedenze.

A parità di merito si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 14.

Le graduatorie del concorso saranno approvate con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 15.

Il vincitore del concorso sarà ammesso all'impiego ed assunto temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei.

Egli dovrà assumere servizio presso l'Istituto nazionale della nutrizione alla data stabilita nel provvedimento. In difetto sarà dichiarato dimissionario di ufficio a norma dell'articolo 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova gli sarà corrisposto un assegno mensile pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado decimo, oltre l'indennità di caro-vita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che egli abbia il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione, sarà nominato ricercatore di grado 10° con gli assegni inerenti a tale grado. Se non sarà riconosciuto idoneo verrà licenziato senza alcun diritto a compenso o ad indennità.

Roma, addì 17 febbraio 1955

*Il presidente*: COLONNETTI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

*Prova orale*:

Storia dell'alimentazione umana; l'alimentazione umana nella preistoria; cenni storici sull'origine degli alimenti.

L'energetica nelle sue applicazioni alla scienza della nutrizione.

Termogenesi e termoregolazione.

Il bisogno degli alimenti: valutazione del bisogno qualitativo e quantitativo.

Gli alimenti semplici o principi nutritivi immediati. Protidi, lipidi, glicidi; sali minerali, vitamine, acqua; metodi di determinazione negli alimenti e nei tessuti.

Il ricambio materiale: metodi di studio; le ricerche classiche sul ricambio materiale.

Il digiuno.

Il metabolismo intermedio.

Concetto di coefficiente di utilizzazione digestiva e di valore biologico; metodi di determinazione.

Gli alimenti naturali: metodi di studio per definire la costituzione chimica ed il valore energetico del latte e derivati, carni di animali terrestri ed acquatici, cariossidi di cereali, semi di leguminose, verdure, frutta. Le sostanze nervine. Il problema delle bevande alcooliche.

La fisiologia della digestione.

La razione alimentare in relazione al sesso, all'età, ed ai particolari stati fisiologici.

I problemi del lavoro nei riflessi della razione alimentare.

Particolari aspetti della razione alimentare. Il problema delle proteine e delle vitamine.

Gli equilibri alimentari.

Il problema della conservazione degli alimenti.

Problemi igienici degli alimenti.

La reintegrazione e l'arricchimento degli alimenti.

Le disponibilità alimentari nazionali; loro rapporto con i bisogni del popolo italiano.

Metodi di studio dei consumi alimentari dei gruppi di popolazione con particolare riguardo al popolo italiano: le inchieste alimentari.

Metodologia statistica per la elaborazione dei dati delle inchieste alimentari.

Lo stato di nutrizione. Metodi di valutazione ed elaborazione dei dati.

L'insufficienza alimentare: aspetti caratteristici e riflessi sullo stato di nutrizione con particolare riguardo alla situazione italiana. Fattori secondari di carenza alimentare.

Le integrazioni alimentari.
Gli eccessi alimentari.
Alimentazione ed allergia.
Alimentazione e resistenza dell'organismo alle malattie.
Gli antialimenti.
Principi generali di gastrotecnica ed organizzazione alimentare della collettività.
Concetti informatori sui regimi dietetici nelle più comuni malattie: affezioni gastrointestinali, epatopatie, tubercolosi, cardiopatie, malattie del ricambio; il problema generale della dieta nei malati chirurgici.
Aspetti psicologici dell'alimentazione umana.

*Prova scritta*:

Verterà su uno degli argomenti della prova orale.

*Prova pratica*:

Verterà su uno degli argomenti della prova orale.

*Il presidente*: COLONNETTI

(1016)

---

## PREFETTURA DI SIENA

**Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1955, n. 4249, con il quale veniva approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1952;

Visto l'ordine di preferenza dei posti indicato, nella domanda di ammissione al concorso, dalle concorrenti utilmente collocate nella graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 26 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso sopraspecificato per la condotta a fianco di ciascuna indicata:

Porzio Serafina fu Giuseppe: Colle Val d'Elsa (seconda condotta);
Rinaldi Ersilia fu Arrigo: Rapolano Terme (capoluogo);
Pistolesi Lidia di Paolo: Chiusdino (capoluogo);
Casali Bruna fu Antonio: Trequanda (Petroio-Castelmuzio).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena e sarà pubblicato, per otto giorni, negli albi di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 24 febbraio 1955

*Il prefetto*: BILANCIA

(1050)

## PREFETTURA DI RAGUSA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ragusa**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il decreto prefettizio n, 24710 Div. 3ª San., del 18 agosto 1954 relativo alla nomina degli ufficiali sanitari dei comuni di Ragusa, Vittoria, Modica, Comiso, Chiaramonte Gulfi, Scicli e Santa Croce Camerina;

Considerato che, per il comune di Modica, è stato nominato ufficiale sanitario il dott. Terminello Luigi il quale ha prestato il prescritto giuramento ed ha assunto regolarmente servizio;

Considerato che, per motivi di famiglia, il suddetto sanitario ha subito richiesto ed ottenuto dal comune di Modica quindici giorni di permesso ed, allo scadere di questi, una proroga di altri quindici giorni e, successivamente un'ulteriore proroga di altri quindici giorni;

Che, nonostante ciò, il sanitario stesso allo scadere dell'ultima proroga, non si è presentato in servizio nè ha curato di giustificarne il motivo;

Visto il telegramma prefettizio n. 33640 Div. 3ª del 26 novembre 1954 col quale il sindaco di Modica è stato invitato a diffidare il detto sanitario a riprendere servizio immediatamente e, comunque, non oltre tre giorni dalla data di notifica della diffida;

Vista la lettera del sindaco di Modica n. 15725 del 6 dicembre 1954, con il quale viene comunicato che il predetto dottore Terminello non ha ottemperato alla diffida regolarmente notificatagli;

Ritenuto che il sanitario stesso deve, pertanto, essere dichiarato dimissionario d'ufficio;

Ritenuto che la nomina di ufficiale sanitario del comune di Modica deve ricadere sul secondo graduato dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di ufficiali sanitari, vacanti nella Provincia, e, precisamente, sul dott. Stracquadanio Giuseppe fu Ignazio;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 48, comma primo, lett. *b*), del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

1) Il dott. Terminello Luigi è dichiarato dimissionario d'ufficio dal posto di ufficiale sanitario del comune di Modica;

2) Il dott. Stracquadanio Giuseppe fu Ignazio è nominato ufficiale sanitario del comune di Modica.

La nomina del predetto sanitario si intende soggetta alle condizioni previste dagli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi sanitarie sopracitate.

Allo stesso competeranno gli assegni e le altre indennità previste dal regolamento organico del comune di Modica.

Il detto sanitario dovrà assumere servizio entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data in cui gli sarà stato notificato il presente decreto.

Il sindaco del comune di Modica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Modica.

Ragusa, addì 28 dicembre 1954

*Il prefetto*: BOCCIA

(1025)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.